



Funzione Pubblica CGIL – Coordinamento Nazionale – Corpo forestale dello Stato
Nota sindacale n. 2 – tavolo di contrattazione del 10/11/2015

39° Corso A.V.I. “Fiume Brembo”
Regolamento assegnazioni sedi di servizio

PREMESSA

Fp CGIL CFS ritiene che la situazione di incertezza che fin qui si è determinata nello svolgimento del 39° corso vice ispettori debba assolutamente cessare. È necessario un cambio di passo che porti ad un adeguato riconoscimento delle professionalità presenti nel corso e ad una maggiore trasparenza delle procedure che non produca un clima di sospetto e di diffidenza.

Per questa organizzazione sindacale risulta necessario il riconoscimento delle professionalità maturate nell'amministrazione in uno specifico ambito territoriale, provinciale o regionale, contemperando l'efficienza e il buon andamento dell'amministrazione con le legittime aspettative del personale.

Per tale motivo è necessario risolvere la questione più delicata che riguarda il futuro di 481 persone e delle loro relative famiglie, ovvero la sede di assegnazione, redigendo un regolamento esplicativo di ciò che l'articolo 12 del bando di concorso del 23/11/2011 stabilisce, tenendo conto sia delle esigenze di servizio sia del merito, affinché si garantiscano la massima imparzialità ed efficienza.

Articolo 12 del bando di concorso del 23/11/2011

Assegnazione alla sede di servizio

1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina a vice ispettore in prova, è disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo conto per quanto possibile delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio.
2. Le sedi di servizio cui assegnare i vice ispettori in prova sono individuate con decreto del Capo del Corpo prima dell'avvio del corso, pur riservandosi l'Amministrazione la facoltà di tener conto delle esigenze di servizio che possono sorgere durante il corso. Le sedi sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1.
3. Per i vincitori, già appartenenti o meno ai ruoli del Corpo, titolari di diritto a preferenza nelle assegnazioni in base a specifica legge, si tiene conto di tale diritto, comunque nell'ambito della ripartizione territoriale dei posti prevista dal bando.
4. Per regola generale, il personale permane nella sede di assegnazione almeno cinque anni.

Inoltre, a seguito del DCC del 19/11/2014, che stabilisce un bacino unico di sedi per il 39° e il 40° corso allievi vice ispettore, contrariamente a quanto stabilito nel bando, non è ancora stata redatta la lista dettagliata delle sedi di assegnazione se non per gli ambiti regionali, art. 1 c. 1 del DCC 19/11/2014, il livello territoriale riconosciuto dal bando, all'art. 1 c. 2, che di seguito si riporta,

Friuli Venezia Giulia	2	Marche	20	Molise	2
Veneto	14	Toscana	13	Campania	45
Lombardia	58	Umbria	6	Puglia	63
Piemonte	77	Abruzzo	3	Basilicata	45
Liguria	24	Lazio	1	Calabria	44
Emilia Romagna	61	Sardegna	1	Sicilia	2

e specificata secondo quanto disposto all'art. 2 c. 1, secondo il criterio ristretto dell'ambito provinciale, meglio esplicitata nell'elenco allegato al decreto, con i nomi delle sedi, di cui però oggi non si conosce la reale disponibilità.

Inoltre il succitato DCC, all'art. 3 commi 2 e 3, ribadisce quanto disposto dall'art. 12 del bando di concorso, stabilendo che le assegnazioni sono disposte secondo la graduatoria finale, considerando le preferenze espresse dagli allievi, ma tenendo conto su tutto delle prioritarie esigenze di servizio.

Art 3 del DCC del 19/11/2014

omissis

2. L'ambito più ristretto dei 481 posti da coprire è individuato nel rispetto della distribuzione territoriale di cui all'art. 1 del bando come integrata e specificata agli articoli 1 e 2 del presente decreto, tenendo conto innanzi tutto delle esigenze di servizio.
3. Nell'ambito dei n. 481 posti da coprire, le assegnazioni sono disposte secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo conto per quanto possibile delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i titolari di diritto a preferenza per le assegnazioni in base a specifica legge, si vuole sottolineare come questa sia riconosciuta secondo il bando a tutti i vincitori, appartenenti o meno all'organico del CFS, i quali hanno diritto in qualsiasi momento a richiederne l'applicazione, fino al momento dell'assegnazione di fine corso, fermo restando il fatto che debba essere rispettata la ripartizione territoriale dei posti previsti dal bando, cioè nell'ambito delle 18 regioni di cui all'articolo 1 comma 1 del DCC 19/11/15, come sopra esplicitato, anche al di fuori dei limiti regionali e in sedi non contemplate dal decreto.

Per quanto riguarda la regola generale fissata dal bando all'art. 12 c. 4, che stabilisce la permanenza in sede per almeno cinque anni del personale, questa è da considerare di prima assegnazione per il personale non proveniente dall'organico del CFS, in accordo col regolamento trasferimenti, mentre per il personale già in servizio nel CFS è da considerare sempre di seconda assegnazione. Il termine generale contemplato nel bando sta ad indicare proprio questo, perché rivolto a personale genericamente non proveniente dagli organici dell'amministrazione, fermo restando che una quota riservata è resa disponibile dalla legge a personale già dipendente del CFS. Da ciò discende che il personale precedentemente in servizio in altri ruoli del CFS è da considerare in seconda assegnazione, in analogia a quanto previsto per i concorsi interni.

OBIETTIVI

- Stabilire criteri di assegnazione delle sedi univoci e trasparenti.
- Evitare che con l'assegnazione si perdano le professionalità maturate dai 160 allievi già nell'organico del CFS, garantendo il mantenimento del buon andamento della P.A. e il soddisfacimento delle esigenze del personale già in servizio operativo, che vedrebbe riconosciuto il valore dell'attività lavorativa svolta.
- Favorire il rispetto dei benefici di legge per le diverse necessità sociali, in armonia con le normative che li hanno istituiti.
- Garantire parità di trattamento a tutto il personale del CFS, perseguendo il principio costituzionale dell'imparzialità della P.A..

PROPOSTE E RICHIESTE

- Proponiamo la redazione di un regolamento chiaro e trasparente, prodromico all'assegnazione delle sedi, che individui e riconosca le esigenze di servizio prioritarie per l'Amministrazione di cui all'art. 12 del bando di concorso, che giustifichino l'assegnazione ad una delle sedi della lista prescindendo dalla graduatoria.
- Proponiamo che, come previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del bando di concorso, nel rispetto della graduatoria di fine corso e delle prioritarie esigenze di servizio, considerando le preferenze espresse, il personale proveniente dai ruoli dell'amministrazione, formato ed inserito in uno specifico ambito territoriale, possa chiedere di usufruire delle sedi disponibili presenti nelle diverse regioni di provenienza, dalle quali risulta dipendente, nel rispetto dei limiti regionali sopracitati. L'esigenza territoriale dovrà essere valutata secondo quest'ordine di prossimità con importanza decrescente: Struttura operativa (Comando Stazione, Posto Fisso, NOC, ecc), Comando Provinciale o Ufficio Territoriale per la Biodiversità o Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, Comando Regionale. A parità di prossimità, varranno i criteri stabiliti dalla graduatoria di fine corso. L'amministrazione, con i criteri descritti sopra, otterrà il massimo soddisfacimento delle esigenze del personale e la massima

efficienza lavorativa dei futuri vice ispettori, nell'ottica di una gestione ottimale delle risorse umane. Al riguardo tutti i regionali avrebbero enormi vantaggi pratici dall'avere personale che conosce il territorio, la prassi amministrativa, le catene di comando, le leggi regionali, le convenzioni con enti locali e altri enti.

- Proponiamo che il personale in possesso della specializzazione di elicotterista, specialisti e piloti, possa scegliere una delle le sedi nelle quali siano strutturate queste specializzazioni, in deroga alle 481 sedi disponibili.
- Chiediamo, a seguito dell'assegnazione del 40° corso AVI, la rettifica del DCC del 19/11/2014, con la pubblicazione della lista delle sedi disponibili suddivise per regione, eliminando il superfluo limite provinciale.
- Chiediamo la pubblicazione dell'elenco delle sedi vacanti al 31/12/2015, nell'ambito territoriale del bando, cioè le 18 regioni di assegnazione, del ruolo ispettori, tra le quali il personale interessato possa fare richiesta come sede di assegnazione per specifici benefici di legge, in via prioritaria o in alternativa ad una sede assegnata secondo le procedure regolamentari.
- Chiediamo il riconoscimento per tutti gli AVI, interni o esterni, qualsiasi sia la data di acquisizione, dei benefici di legge che lo Stato riconosce ai lavoratori e diffidiamo l'Amministrazione a fare altrimenti. Ricordiamo che tra i benefici ineludibili riconosciuti dalle leggi dello Stato e la cui concessione è ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa ci sono: L.104/92 (familiari di portatori di handicap grave), L.100/87 (ricongiungimento familiare), L.267/00 (garanzie di trasferimento per amministratori enti locali), D.Lgs. 151/01 (ricongiungimento a figli minori di tre anni), L. 300/70 (non trasferibilità dei dirigenti sindacali). Chiediamo che agli allievi esterni che non sono ancora dipendenti dell'Amministrazione vengano riconosciuti con riserva i benefici di legge.
- Proponiamo che gli allievi compilino la lista delle preferenze in merito alle 481 sedi di assegnazione, indicando per ognuna la posizione con un numero esclusivo da 1 a 481. Chi avesse titolo di priorità, per il principio di territorialità, dovrà indicarlo nelle note a fianco di ogni sede del territorio di provenienza. Fatto salvo il diritto a priorità, per l'assegnazione si utilizzerà la graduatoria di merito di fine corso, tenendo conto della lista delle preferenze espresse da ogni allievo.
- Chiediamo che le sedi assegnate siano comunicate con anticipo rispetto alla data di fine corso, in modo da consentire lo scambio di sedi tra i corsisti.
- Riteniamo invece poco corretto, nei confronti dei colleghi che non hanno partecipato al concorso per mancanza di sedi adeguate alle proprie esigenze familiari, consentire lo scambio di sedi prima dei tre anni dall'assegnazione, sia per il 39° che per il 40° corso. In alternativa, è ipotizzabile che venga modificato il regolamento trasferimenti, in particolare nella parte inerente lo scambio sede, per tutto il personale del CFS.
- Riteniamo corretta l'interpretazione che il personale precedentemente in servizio in altri ruoli del CFS sia da considerare in seconda assegnazione nella sede finale, in analogia con quanto previsto per i concorsi interni, e si diffida l'amministrazione da altre interpretazioni che sono evidentemente discriminatorie fra i dipendenti nelle medesime condizioni.

Sicuri che sia nell'interesse del Corpo Forestale dello Stato e del personale che ha prestato e/o presterà servizio per questa amministrazione, che vuole iniziare o continuare nel Corpo un lungo e proficuo lavoro, si chiede che le succitate proposte siano prese in considerazione ed applicate in tutto o in parte, proprio perché si fondano sul diritto, sul buon senso e sulla logica.